

Numero preventivo **3558508** rilasciato ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. 07/09/2005, n. 209.

AGENZIA DI CIRIE'	CODICE 134	SUBAGENZIA 105	TARGA HB460DG
-------------------	---------------	-------------------	------------------

CONTRAENTE, al quale viene conferita, la qualifica di Socio

CONTRAENTE: **COMUNE DI CHIALAMBERTO**

C.F.

P.I. **83002850010**

VIA ROMA 2 10070 - CHIALAMBERTO (TO)

DECORRENZA POLIZZA			SCADENZA POLIZZA			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			RATEAZIONE	
g. 22	m. 10	a. 2025	g. 31	m. 05	a. 2027	a. 01	m. 07	g. 09	g. 31	m. 05	a. 2026	Annuale	
SOSTITUISCE LA POLIZZA						COASSICURAZIONE			NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	N. POLIZZA DELEGATARIA	
N. DI POLIZZA			g.	m.	a.								
SVILUPPO DEL PREMIO DI RATA (comprensivo degli eventuali interessi di frazionamento)			Rata alla Firma		175,10	99,16	0,00		40,35	18,39		333,00	
			Sezione RC		Altre Sezioni		Diritti altre Sezioni		Imposta	Contr.Serv.San.Naz		Totale Euro	
			Rata Successiva		289,25	163,74	0,00		66,63	30,38		550,00	
			Sezione RC		Altre Sezioni		Diritti altre Sezioni		Imposta	Contr.Serv.San.Naz		Totale Euro	
			Annuo		289,25	163,74	0,00		66,63	30,38		550,00	
REG.PREMIO	NO si/no	VINCOLO	NO si/no	N. POLIZZA COLLEGATA:									

CODICE DI AGGREGAZIONE:

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 3334444444

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE			Proveniente da altra compagnia NO			Cambio Proprietario NO			Proprietario diverso da contraente NO						
PROPRIETARIO/LOCATARIO		Comune di residenza CHIALAMBERTO				Istat 001075	Prov. di residenza TO		C.A.P. 10070	Nato il g. m. a.					
Sesso	Proprietario non titolare di patente di guida		Titolo di Studio				Professione								
DATI DEL VEICOLO			Tipo del veicolo Autovettura			Marca e modello MG MG4 STANDARD 51 KWH									
Targa HB460DG	Telaio e motore		Data immatricolaz. 09/25		Data ultima voltura 26/09/2025							Uso e destinazione Privato o servizio privato (trasporto persone) - TR. EL			
Codice Infocar 146593		Alimentazione Elettrica	Sovralimentazione NO		Potenza: HP Kw 54							Tipo targa Definitiva Nuova			



COPERTURE ACQUISTATE

Condizioni di Assicurazione riportate sul Mod. 5251 RCA - 02/2024

GARANZIE	PREMIO NETTO ANNUO	PREMIO LORDO ANNUO
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		
- Formula BONUS/MALUS 38 Classe 29 Classe CU 14	Euro 289,25	Euro 365,91
- Massimali: Per sinistro euro 7.750.000 con il limite: Per persona euro 7.750.000 Per cose euro 7.750.000		
- Compresa carta verde		
- Si intendono operanti le Rinunce alla rivalsa con sovrappremio di cui al punto 2.5 delle condizioni di Assicurazione		
SEZIONE DANNI Valore assicurato euro 24.000, Adeguamento automatico : SI		
- Incendio e complementari	Euro 25,92	Euro 29,42
la garanzia comprende: Incendio da atti vandalici e dolosi - scoperto 15 % minimo euro 500;danni al box;ricorso terzi da incendio;		
- Cristalli - Massimali euro 750 - franchigia fissa euro 200	Euro 87,42	Euro 99,23
In caso di sostituzione/riparazione presso centro di assistenza non convenzionato il massimale è ridotto a euro 550.		
In caso di sostituzione/riparazione presso centro di assistenza convenzionato la franchigia non verrà applicata.		
SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO		
- Assistenza in viaggio Plus veicoli Ibridi-elettrici	Euro 50,40	Euro 55,44



elemento di controllo per gestione documentale

Utente : A11341H

AGENZIA DI CIRIE'	CODICE 134	NUMERO DI PREVENTIVO 3558508	SUBAGENZIA 105	TARGA HB460DG
CONTRAENTE: COMUNE DI CHIALAMBERTO				

		Premio prima rata			Premio rate successive		
		Totale di cui imposta	di cui Contr.	S.S.N. (per Sez. RC)	Totale di cui imposta	di cui Contr.	S.S.N. (per Sez. RC)
Sezione RC	Euro	221,51	28,02	18,39	365,91	46,28	30,38
Sezione Danni	Euro	77,91	9,27	0,00	128,65	15,31	0,00
Sezione Assistenza in viaggio	Euro	33,58	3,06	0,00	55,44	5,04	0,00

In seguito all'entrata in vigore del "federalismo fiscale" (D. L.vo n. 68 del 6 maggio 2011), le province possono deliberare una variazione sull'imposta dell'assicurazione R.C.Auto nella misura massima del 3,5% in aumento o in diminuzione rispetto a quella base attualmente prevista, pari al 12,5% del premio. Sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) è possibile consultare l'elenco delle province che hanno modificato la suddetta aliquota. Pertanto il premio indicato potrà subire variazioni all'atto del pagamento nel caso la decorrenza della polizza sia successiva all'entrata in vigore delle nuove aliquote.

Se Lei è già assicurato per l'R.C. Auto con Reale Mutua il premio calcolato con il presente Progetto di tutela assicurativa può non tener conto di agevolazioni tariffarie in corso.

Per la prossima annualità si applicheranno, per effetto dell'evoluzione della scala bonus/malus, le seguenti variazioni sul premio di tariffa RCA attualmente in vigore ed al netto delle imposte:

- in assenza di sinistri, una riduzione di € 18,10 corrispondente al 4,69% del premio;
- in presenza di un sinistro che determini l'applicazione del malus, una maggiorazione di € 243,86 corrispondente al 63,20% del premio.

Gli importi sopra indicati non comprendono gli sconti commerciali eventualmente praticati e potranno subire variazioni in caso di modifica della tariffa RCA in corso.

ESCLUSIONI E RIVALSA

Reale Mutua esercita la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in presenza di sinistro nei casi di seguito elencati in cui l'assicurazione non è operante e con i limiti in essi indicati.

CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA A NORMA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Tuttavia, Reale Mutua rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa:

- se al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; rinuncia altresì ad esercitare la rivalsa nel caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- nei confronti del solo proprietario se il veicolo è guidato da conducente non abilitato, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo.

Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

Resta fermo quanto disposto al paragrafo successivo per quanto riguarda l'abilitazione alla guida dei neopatentati.

CONDUCENTI NEOPATENTATI (Art. 117 del Codice della Strada)

L'assicurazione non è operante se, al momento del sinistro, alla guida dell'autovettura assicurata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all'Art. 117 del Codice della Strada, si trovi un conducente che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno.

Reale Mutua eserciterà la rivalsa:

- integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario dello stesso;
- con il limite di 2.500 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest'ultimo; nei confronti del conducente la rivalsa viene esercitata integralmente;
- con il limite complessivo di 2.500 € nei confronti del conducente e del proprietario, se appartenenti al medesimo nucleo familiare, rilevabile dallo stato di famiglia.

Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (fatto sanzionato ai sensi degli Artt. 186 o 186 bis del Codice della Strada)

L'assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto è sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) o 186 bis del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose).

Reale Mutua limita la rivalsa a 2.500 €:

- in caso di conducente che si trovi, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto sia sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada;
- in caso di conducente che si trovi, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza ed il fatto sia sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della Strada.

Il limite di rivalsa è elevato a 5.000 €:

- in caso di conducente sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada, quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g/l;
- in caso di conducente sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della Strada, quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,5 g/l.

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (fatto sanzionato ai sensi dell'Art. 187 del Codice della Strada)

AGENZIA DI CIRIE'

CODICE
134

NUMERO DI PREVENTIVO
3558508

SUBAGENZIA
105

TARGA
HB460DG

CONTRAENTE: **COMUNE DI CHIALAMBERTO**

L'assicurazione non è operante se il conducente si trova, al momento del sinistro sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ed il fatto è sanzionato ai sensi dell'Art. 187 del Codice della Strada.

Reale Mutua esercita la rivalsa:

- integralmente se il veicolo, al momento del sinistro, è guidato dal proprietario dello stesso;
- con il limite di 5.000 € nei confronti del solo proprietario, in caso di guida da parte di soggetto diverso da quest'ultimo e purché il proprietario non sia a conoscenza delle condizioni del conducente al momento dell'affidamento del veicolo; nei confronti del conducente la rivalsa viene esercitata integralmente;
- con il limite complessivo di 5.000 € nei confronti del conducente e del proprietario, se facenti parte del medesimo nucleo familiare, rilevabile dallo stato di famiglia.

Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

L'assicurazione non è operante per i danni subiti dalle persone trasportate, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.

Reale Mutua tuttavia rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprietario che non sia alla guida se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni della legge o alle indicazioni della carta di circolazione, a condizione che il proprietario non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo.

Reale Mutua rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo, rilevabile dallo stato di famiglia.

Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

VEICOLO CHE NON HA SUPERATO LA REVISIONE PRESCRITTA DALLE NORME IN VIGORE

L'assicurazione non è operante se il veicolo, al momento del sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.

Reale Mutua tuttavia limita la rivalsa a 2.500 € nei confronti del solo conducente del veicolo, se diverso dal proprietario, a condizione che non fosse a conoscenza di tale circostanza al momento dell'affidamento del veicolo stesso.

Resta ferma l'applicazione integrale della rivalsa nei confronti del proprietario che risulti conducente al momento del sinistro.

Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

PARTECIPAZIONE A GARE NON AUTORIZZATE

L'assicurazione non è operante per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare di velocità non autorizzate se il conducente viene sanzionato, ai sensi dell'Art. 141, nono comma, del Codice della Strada.

MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER VEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA E VEICOLI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE

L'assicurazione non è operante nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, se durante la guida dell'allievo, al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente.

L'assicurazione non è operante nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario (o dal locatario in caso di leasing), da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale, o se i predetti soggetti autorizzati alla guida, non sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

RINUNCE ALLA RIVALSA

Con la presente clausola, se richiamata in polizza, Reale Mutua, a parziale deroga dell'Articolo Esclusioni e rivalsa, rinuncia alla rivalsa nei casi di seguito indicati.

CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA - FATTO DEI FIGLI MINORI

A parziale modifica di quanto previsto nell'articolo "Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti", Reale Mutua rinuncia alla rivalsa per i danni arrecati a terzi dal veicolo assicurato purché la circolazione del veicolo assicurato avvenga ad insaputa del proprietario ed alla guida si trovino:

- figli minori o minori in affido temporaneo;
- persone con lo stesso conviventi, risultanti dallo stato di famiglia e soggette alla sua tutela.

CONDUCENTI NEOPATENTATI (Art. 117 del Codice della Strada)

In caso di guida dell'autovettura assicurata, avente una potenza specifica, riferita alla tara, eccedente i limiti di cui all'Art. 117 del Codice della Strada, da parte di soggetto che abbia conseguito la patente di categoria B da meno di un anno, Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprietario che non sia alla guida del veicolo al momento del sinistro.

Reale Mutua limita invece la rivalsa a 2.500 €:

- nei confronti del proprietario che si trovi alla guida del veicolo, al momento del sinistro;
- nei confronti del conducente diverso dal proprietario.

Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (fatto sanzionato ai sensi degli Artt. 186 o 186 bis del Codice della Strada)

Reale Mutua limita la rivalsa a 2.500 €:

- in caso di conducente sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 g./l.;
- in caso di conducente sanzionato ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della Strada quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,5 g./l.

In tutti gli altri casi, Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa se il conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza.

AGENZIA DI CIRIE'	CODICE 134	NUMERO DI PREVENTIVO 3558508	SUBAGENZIA 105	TARGA HB460DG
CONTRAENTE: COMUNE DI CHIALAMBERTO				

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (fatto sanzionato ai sensi dell'Art. 187 del Codice della Strada)

Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa nei confronti del solo proprietario in caso di guida del veicolo da parte di altro soggetto.

Reale Mutua limita invece la rivalsa a 5.000 € unicamente per il primo sinistro sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada causato nell'annualità assicurativa:

- nei confronti del proprietario che si trovi alla guida del veicolo;
- nei confronti del conducente diverso dal proprietario.

Reale Mutua limita inoltre la rivalsa a 2.500 € nei confronti del conducente se appartenente al medesimo nucleo familiare del proprietario del veicolo, rilevabile dallo stato di famiglia.

Al proprietario è equiparato il locatario nel contratto di locazione finanziaria, il noleggiatore nel contratto di noleggio a lungo termine e l'acquirente con patto di riservato dominio.

TRASPORTO DI PERSONE NON CONFORME ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI

Reale Mutua rinuncia ad esercitare la rivalsa se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle prescrizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione.

Provvigione RC Auto riconosciuta all'intermediario: 8,10% (€ 17,95)

La percentuale di provvigioni è stata calcolata rapportando il relativo importo in valore assoluto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo SSN, riferito alla sola garanzia Responsabilità Civile Auto.

Il premio RC Auto del presente preventivo è stato determinato con l'applicazione di uno sconto commerciale del 25,00% che la Società si riserva di confermare, rivedere od annullare ad ogni modifica di polizza o rinnovo contrattuale.

Il premio della garanzia r.c. auto ha validità per 60 giorni dalla data di rilascio della proposta ed è stato calcolato sulla base della tariffa vigente alla data di decorrenza della polizza in esso indicata.

La tariffa RCA in vigore alla data di decorrenza della polizza ha validità sino al 30/09/2026.